

Dovranno in oltre usar ogni cura, e diligenza, affinchè gli Uffiziali, e Marinari del proprio Bastimento non si prendan l'arbitrio di contravvenire a questa risoluta Pubblica volontà: perlocchè occorrendo, se ne valeranno della facoltà loro impartita coll' Articolo 19; e dovranno infine esattamente osservare, ed usar ogni attenzione, ed avvertenza perchè da ciascuno degli Uffiziali, o Marinari siano intieramente, e perfettamente osservate, ed obbedite le regole, e Leggi Daziali de' rispettivi Luoghi tanto in genere d'imposizione, che di Contrabbandi.

25

Ogni Capitano, e Patrone di Bastimento non potrà uscire da questi Porti, se non averà prima ottenuto i soliti Mandati di licenza dalli Magistrati all'Armar, e Cinque Savj, e dall'Uffizio della Bolla, non che la Fede dell'Esattore della Professione de' Piloti d'Istria, e se non avrà prodotto, e depositato tutti questi Requisiti al Magistrato alla Sanità, per ottenere da esso la Fede indispensabile di Salute, com'è prescritto cogli Articoli 4°, e 9° al Titolo delle Rassegne, ed al 6° degli Ammiraglj. Chiunque trasgredisse questa risoluta Pubblica prescrizione, sarà privo per sempre della Regia Patente, e soggetto ai rigori della Giustizia.

26

Quei Capitanj, che si presentassero a questi Porti, dovranno prima d'avvicinarsi alle Foci far li soliti necessarj